CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il parere positivo Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale (seduta del 2 aprile 2019)

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II di seguito denominata "Università" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Gaetano Manfredi nato a Ottaviano (NA) il 4.1.1964 e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

E

"L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario" di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Sondrio, via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio, codice fiscale/P. IVA 00988090148 rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito nato il 01.12.1958, domiciliato per la carica presso detta Sede;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in **Medicina Legale** la



dott. **De Marco Amalia** nata ad Agropoli il 6.6.1978 codice fiscale : DMRMLA78H46A019K iscritta al III anno per l'a.a. 2016/2017 (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 - Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 2.5.2019 e/o comunque dalla data di sottoscrizione del presente accordo , fino al 2.11.2019. Lo specializzando non può svolgere attività di formazione fuori rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: U.O.C. di Medicina Legale del PreSST di Morbegno, con orari di accesso da definire.

Art. 5 - Obiettivi e modalità della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo;

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di formazione

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 - Tutor

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Prof. Tommaso Leali indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione.

Art. 9 - Monitoraggio e verifica dell'attività formativa

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal prof. Claudio Buccelli, tutore universitario, nonché Coordinatore della Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

d

Art. 10 - Copertura rischi professionali

Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e colpa grave, e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 - Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a : - svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

- frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti.
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 - Prolungamento formazione

Qualora le parti concordino di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione tale proroga potrà essere richiesta e accolta via PEC tra le parti e l'assolvimento della



Art. 15- Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Art. 16- Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università – Autorizzazione n.16825 del 20.3.1989 / dalla struttura ospitante Autorizzazione Agenzia delle Entrate prot. 2504/2016.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 17 - Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

> Il Rettore (Prof. Gaetano Manfredi)

FIRMA
PER ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

Il Direttore Generale (Dott. Tommaso Saporito)

á